

IFRS 9 REGOLAMENTO UE 2395/2017
(bozza)

Roma, dicembre 2018

INDICE

| | |
|---|-----------------|
| <i>PREMESSA</i> | <i>3</i> |
| <i>1. LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT</i> | <i>5</i> |
| <i>1.1 Modifiche alla tabella TCOR50</i> | <i>5</i> |
| <i>1.2 Nuovi campi di input</i> | <i>6</i> |
| <i>2. IMPATTI SULLA LEVA FINANZIARIA</i> | <i>9</i> |

PREMESSA

L'applicazione del principio contabile IFRS9, entrato in vigore il 1° gennaio 2018, può comportare un aumento significativo degli accantonamenti per perdite attese su crediti e, conseguentemente, una diminuzione del capitale primario di classe 1 (CET 1).

Per limitare l'impatto sui Fondi Propri, con il Regolamento (UE) 2017/2395¹, è stata introdotta la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB di applicare disposizioni transitorie che:

- consentono di includere nel CET 1 una quota parte delle maggiori rettifiche di valore che si decrementa progressivamente per un periodo transitorio di cinque anni e
- contemporaneamente, al fine di controbilanciare l'effetto positivo sui Fondi Propri, obbligano ad adeguare il calcolo dei requisiti patrimoniali direttamente interessati dagli accantonamenti per perdite attese su crediti. Le rettifiche di valore su crediti dovrebbero quindi essere ridotte mediante l'applicazione di un fattore di graduazione (indicato con SF nel Regolamento), che abbia l'effetto di aumentare il valore dell'esposizione ai fini del calcolo dell'assorbimento patrimoniale.

Il Gruppo ha preso in esame i seguenti documenti normativi:

¹ Per gli intermediari finanziari ex art 106 TUB cfr. anche la comunicazione 'Applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 agli intermediari finanziari ex. art. 106 TUB.' pubblicata sul sito Banca d'Italia il 9 aprile 2018.

| Data Documento | Autore | Descrizione documento | Codice |
|-------------------------------------|---|---|---------------------|
| 23/11/2016 | European Commission | Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements and amending Regulation (EU) No 648/2012 | COM(2016) 850 final |
| 06/03/2017 | European Banking Authority (EBA) | Opinion of the European Banking Authority on transitional arrangements and credit risk adjustments due to the introduction of IFRS 9 | EBA/OP/2017/02 |
| 29/03/2017 | Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) | Regulatory treatment of accounting provisions – interim approach and transitional arrangements | d401 |
| 08/11/2017 | European Central Bank (ECB) | OPINION OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of 8 November 2017 on amendments to the Union framework for capital requirements of credit institutions and investment firms (CON/2017/46) | CON/2017/46 |
| 12/12/2017 In GUUE 27/12/2017 | Parlamento Europeo e Consiglio | REGULATION (EU) 2017/2395 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 December 2017 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards transitional arrangements for mitigating the impact of the introduction of IFRS 9 on own funds and for the large exposures treatment of certain public sector exposures denominated in the domestic currency of any Member State | |

In sede di analisi sono emersi dubbi interpretativi e posizioni non convergenti. Pertanto, in attesa di un chiarimento normativo da parte delle Autorità Competenti, la soluzione temporaneamente adottata dal Gruppo tiene conto delle seguenti assunzioni:

- applicazione del fattore di scala alle esposizioni per cassa valutate al costo ammortizzato, ai finanziamenti e titoli di debito classificati nel portafoglio fair value OCI² e alle esposizioni fuori bilancio assoggettate all'impairment IFRS9;
- ai fini dell'applicazione dell'art. 127 CRR vengono utilizzate le svalutazioni prudenziali (pari alle svalutazioni contabili moltiplicate per il fattore di scala);
- ai fini della leva finanziaria e delle grandi esposizioni il valore di riferimento sarà calcolato tenendo conto delle svalutazioni prudenziali.

1. LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT

1.1 Modifiche alla tabella TCOR50

Al fine di gestire l'applicazione del regime transitorio sono state richieste due nuove informazioni in TCOR50:

- **“APPLICAZIONE REGIME TRANSITORIO”** con i seguenti domini:

0 = NO
1 = SI con fattore di scala in TCOR50
2 = SI con fattore di scala in input
- **“FATTORE DI SCALA (REG UE 2017/2395)”**, che accoglie l'importo del fattore di scala calcolato dall'ente applicando le formule riportate nel Regolamento.

² Cfr. Q&A EBA 2018_3932 con la quale viene chiarito che le rettifiche su esposizioni classificate al FVOCI rientrano nel trattamento del regime transitorio ai sensi Regolamento (UE) 2017/2395.

La documentazione Puma consente agli enti segnalanti sia la possibilità di alimentare il fattore di scala direttamente in input sulle FTA 01941.03/05 e 01111.13 (tramite il nuovo campo 05973 cfr. infra) dei rapporti interessati, sia in TCOR50, derivandolo poi sulle FTA tramite apposite routine.

Si precisa che le banche e gli intermediari finanziari ex art 106 TUB che intendono applicare in maniera selettiva il fattore di scala solo sulle posizioni presenti al 01 gennaio 2018 devono fornire il fattore di scala direttamente in input valorizzandolo pari a 1 nel caso di rapporti ritenuti fuori dal perimetro di applicazione delle disposizioni transitorie.

Per quanto riguarda le esposizioni fuori bilancio l'applicazione del fattore di scala è stato gestito modificando le routine di derivazione (interessate dal campo 00646) presenti sulle relative FTO.

1.2 Nuovi campi di input

Sulle FTA 01941.03/05 e 01111.13 sulle FTO delle esposizioni fuori bilancio è richiesto il nuovo campo **05973 – FATTORE DI SCALA (REG UE 2017/2395)** di formato numerico (un intero e 14 decimali).

Nel caso in cui il parametro di TCOR50 “APPLICAZIONE REGIME TRANSITORIO” sia valorizzato ad 1, il valore presente in TCOR50 in corrispondenza del parametro “FATTORE DI SCALA

(REG UE 2017/2395)” viene riportato nel campo 05973 sulle FTA 01941.03/05 e 01111.13 tramite apposite routine.

Nel caso in cui il parametro di TCOR50 “APPLICAZIONE REGIME TRANSITORIO” sia valorizzato a 2, il fattore di scala deve essere alimentato in input nel campo 05973.

Infine, nel caso in cui il parametro di TCOR50 “APPLICAZIONE REGIME TRANSITORIO” sia valorizzato a 0, la procedura imposta il fattore di scala pari a 1.

Utilizzando il valore dei campi 05973, 00716 e 00717 presenti sulle FTA 01941.03/05, la procedura imposta, eseguendo apposite routine, i seguenti nuovi campi:

**06816 - IMPORTO RETTIFICHE DI VALORE PRUDENZIALI
– CA (REG UE 2017/2395)**

**06817 - STORNO IMPORTO RETTIFICHE DI VALORE
PRUDENZIALI - CA (REG UE 2017/2395).**

A tali campi sono stati attribuiti i seguenti nuovi digit **UTIL-
BILIAS:**

34=PARTITA AVERE (REG UE 2017/2395)

33=STORNO PARTITA AVERE (REG UE 2017/2395)

utili ai ragionamenti RAG-UTILB2 (cfr. allegato) per rettificare i campi importo utilizzati nelle segnalazioni prudenziali.

Utilizzando il valore dei campi 05973, 06373 e 06374 presenti sulla FTA 01111.13, la procedura imposta, eseguendo apposite routine, i seguenti nuovi campi:

**06873 - IMPORTO RETTIFICHE DI VALORE PRUDENZIALI
- FVOCI(REG UE 2017/2395)**

**06874 - STORNO IMPORTO RETTIFICHE DI VALORE
PRUDENZIALI – FVOCI (REG UE 2017/2395).**

A tali campi sono stati attribuiti i seguenti nuovi digit **UTIL-
BILIAS:**

34=PARTITA AVERE (REG UE 2017/2395)

33=STORNO PARTITA AVERE (REG UE 2017/2395)

utili ai ragionamenti RAG-UTILB2 (cfr. allegato) per rettificare i campi importo utilizzati nelle segnalazioni prudenziali. In particolare, per le attività finanziarie trattate al FVOCI, il RAG-UTILB2 provvede a calcolare l'importo netto ai fini prudenziali aggiungendo al campo 07500 le rettifiche contabili - campi 06373 e 06374 - , in modo da ricostruire l'importo lordo, e sottraendo le rettifiche prudenziali - campi 06873 e 06874 -, determinando un valore netto prudenziale soggetto a ponderazione maggiore di quello contabile³. Si precisa che il valore netto ai fini prudenziali così ottenuto non corrisponde al fair value dell'attività finanziaria, che rimane valido solo ai fini di bilancio.

I campi sopra descritti sono, inoltre, oggetto di scambio sulle FTO di rapporto per cassa e sono utilizzati, ai soli fini prudenziali,

³ Si evidenzia che, nel RAG-UTILB2, il valore lordo ai fini prudenziali delle attività finanziarie classificate al FVOCI viene determinato con le stesse regole del valore lordo di bilancio.

nel calcolo degli importi lordi (campi 06816 e 06817) e netti (campi 06816,06817,06873,06874), oltre che nella produzione degli importi relativi alle rettifiche di valore.

Per le esposizioni fuori bilancio la procedura provvede ad impostare, nella fase ACA, le rettifiche di valore (campo 07540) a partire dai campi 05973 e 00646.

2. IMPATTI SULLA LEVA FINANZIARIA

Per consentire l'applicazione del Regime Transitorio all'importo per la leva finanziaria è stato introdotto un nuovo campo **07080 – IMPORTO PER LEVA FINANZIARIA**. Tale campo è derivato in fase ACA dalle stesse routine che impostano il valore di bilancio (campo 07000), ed è rettificato, sia per le attività finanziarie classificate nel portafoglio al costo ammortizzato che per quelle al FVOCI, con un nuovo ragionamento **RAG-UTILEVA** (cfr. allegato) che utilizza gli stessi codici dei “ragionamenti” del tipo “RAG-UTILIAS”.